



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

# Valutazione e Controlli

31 dicembre 2020

Presentazione	1
OIC (Organismo Italiano di Contabilità)	2
OIV (Organismo Italiano di Valutazione)	6
Principi di revisione	9
Controlli interni	14

## Presentazione

Cara/o collega,

anche questo trimestre ti presentiamo l'Informativa "Valutazione e controlli", ritenendo che una sua lettura possa esserti utile per evidenziare alcuni, tra gli innumerevoli, provvedimenti legislativi e non, da parte degli organismi nazionali e di categoria, in risposta agli eventi pandemici che hanno visto coinvolte le aziende clienti.

In tal senso, nella prima parte dell'informativa, quella dedicata ai Principi Contabili Nazionali, è riportato l'intervento legislativo sulla sospensione degli ammortamenti (legge n. 126/2020). A ciò si aggiunge il richiamo alla bozza del documento Interpretativo OIC n. 8 "*Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio*", la Risposta OIC in merito a un quesito pervenuto in merito alla classificazione di partecipazioni acquisite con l'intendimento di una futura rivendita, la bozza del documento Interpretativo OIC n. 7, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 "*Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni*"

La sezione sull'OIV propone un *abstract* su un articolo pubblicato dalla rivista "*La Valutazione delle aziende*" dell'Organismo Italiano di Valutazione, dal titolo "*Principi e formula generale di valutazione delle imprese a rischio di non sopravvivenza*". L'articolo ha come principale obiettivo quello di offrire al lettore validi suggerimenti per la valutazione delle imprese per cui non è possibile preservare la continuità aziendale, formulando ben 24 principi chiave, alcuni dei quali sono richiamati nell'informativa.

Con riferimento ai Principi di Revisione, terza sezione dell'informativa, l'aggiornamento riguarda l'attività posta in essere dall'*Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) - comitato dell'*International Federation of Accountants* (IFAC), in merito all'elaborazione di un separato principio di revisione dedicato alla revisione delle imprese di minori dimensioni o, come definite dallo stesso IAASB, "imprese meno complesse". In questa sezione si fa cenno anche al corso *e-learning* sulla revisione legale dei conti organizzato dal CNDCEC e messo a disposizione gratuitamente sul portale "Concerto".

Per concludere troviamo la sezione dedicata ai Controlli Interni, in cui il *focus* è sul collegio sindacale delle società non quotate, mediante riferimenti di giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez. I civ., 11 dicembre 2020, n. 28375) ed un documento di prassi (Le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate).

Anche per questa informativa, la lettura è facilitata dalla presenza di collegamenti ipertestuali per richiamare documenti di legge, di prassi e di dottrina.

Con la speranza di averTi offerto nuovi spunti di riflessione, Ti auguro buona lettura.

### Raffaele Marcello

*Consigliere Nazionale con delega alla Revisione legale,  
Principi contabili e di valutazione,  
Sistema di amministrazione e controllo*



## Disposizioni emergenziali per la redazione del bilancio

### Legge 13 Ottobre 2020 n. 126 con disposizioni sulla sospensione degli ammortamenti

La [Legge 13 ottobre 2020 n. 126 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia](#) (c.d. Decreto "Rilancio"), ha previsto per le società che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità (trattasi di facoltà) di non effettuare fino al 100 per cento gli ammortamenti annui delle immobilizzazioni materiali e immateriali per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto (14 ottobre 2020). La quota di ammortamento, come quelle successive, è imputata all'esercizio successivo, e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

Nel caso in cui la società opti per l'applicazione della deroga, occorre destinare utili di importo pari alla quota di ammortamento non effettuata ad una riserva indisponibile, eventualmente utilizzando, in assenza di utili sufficienti, riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga e dell'iscrizione dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicando gli impatti patrimoniali ed economici.

### Publicazione in bozza del Documento Interpretativo OIC n. 7, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 "Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni"

In data 3 novembre 2020 l'OIC ha pubblicato in consultazione [la bozza del Documento Interpretativo n. 7, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 "Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni"](#).

La consultazione si è chiusa il 30 novembre. Una volta concluso il riesame dei commenti, OIC provvederà alla stesura e successiva pubblicazione della versione definitiva del documento.

Il documento interpretativo definisce la disciplina contabile inerente alla legge di rivalutazione 2020 contenuta nel D.L. 14 agosto 2020 n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (c.d. Decreto "Agosto") così come convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Nello specifico, le pertinenti disposizioni sono contenute nell'art. 110, co. 1-7 della citata Legge.

Il disposto normativo riprende il contenuto dell'art. 1 co. 940-946 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. OIC aveva già emanato al riguardo il [Documento Interpretativo n. 5, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 \(legge di bilancio 2019\). Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa](#); naturale, quindi, che, laddove le disposizioni non siano mutate, la bozza del presente documento interpretativo riprenda



quanto già contenuto nel citato Documento Interpretativo n. 5.

Il documento assume particolare rilevanza a livello professionale considerate le condizioni vantaggiose di riconoscimento delle rivalutazioni ai fini fiscali, nonché la possibilità di rivalutare anche ai soli fini civilistici gli elementi interessati.

In via generale, si riportano alcuni dei principali aspetti contenuti nella norma esaminati dall'OIC.

Dal punto di vista dell'ambito soggettivo si rileva come la norma sia "riservata" alle sole società che non adottano i principi contabili internazionali.

Per quanto concerne l'oggetto della rivalutazione possono essere oggetto di rivalutazione:

- i beni di impresa (esclusi gli immobili-merce e i beni utilizzati sulla base di contratti di *leasing*), e
- le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento

risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione può essere effettuata anche con riferimento alle singole partecipazioni e ai singoli beni materiali e immateriali, anche laddove completamente ammortizzati.

La rivalutazione viene effettuata con riferimento al primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Le società possono riconoscere i maggiori valori versando, secondo la modalità prevista, il 3% della rivalutazione dell'elemento

rivalutato, potendo decidere di adottare tale comportamento con riferimento anche a singoli elementi rivalutati.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori (la cui determinazione massima viene individuata in base al valore d'uso o al valore di mercato) avviene a partire dal primo bilancio successivo alla rivalutazione.

Il saldo attivo da rivalutazione, imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva secondo quanto previsto dai pertinenti principi contabili (OIC 16 "Immobilizzazioni materiali" e OIC 28 "Patrimonio netto") può essere affrancato versando, secondo le modalità previste, un'imposta sostitutiva pari al 10 per cento.

La rivalutazione ai soli fini civilistici comporta l'iscrizione delle imposte differite, secondo quanto stabilito anche dall'OIC 25 "Imposte sui redditi".

La nota integrativa "annota" la rivalutazione effettuata e indica le modalità adottate per l'operazione, riportando l'informativa in materia di rivalutazioni richiesta dai principi contabili interessati (OIC 16, OIC 21 "Partecipazioni", OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", OIC 25 e OIC 28).

### **Pubblicazione in bozza del Documento Interpretativo OIC n. 8 Legge 17 luglio 2020, n. 77 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio"**

In data 5 novembre 2020, OIC ha pubblicato in consultazione la [bozza del Documento Interpretativo n. 8 Legge 17 luglio 2020, n. 77](#)



[“Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”.](#)

Il documento analizza dal punto di vista applicativo il contenuto dell’articolo 38-*quater* “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio della Legge 17 Luglio 2020 n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

La consultazione si è chiusa il 30 novembre. Una volta concluso il riesame dei commenti, OIC provvederà alla stesura e successiva pubblicazione della versione definitiva del documento.

La normativa emergenziale prevede disposizioni derogatorie all’applicazione della continuità aziendale con riferimento ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ossia con chiusura al 31 dicembre 2020, al 30 giugno 2021 e, in via analogica, al 30 giugno 2020) delle società che non applicano i principi contabili internazionali.

OIC aveva già pubblicato il [documento interpretativo n. 6, Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”](#) (c.d. Decreto “Liquidità”) relativamente alle previsioni derogatorie in materia di continuità aziendale con riferimento ai bilanci “in corso al 31 dicembre 2019”.

La Bozza del documento interpretativo riprende coerentemente, laddove le

previsioni normative coincidano, l’interpretazione già fornita con riferimento al precedente documento pubblicato.

La disposizione può (trattasi di facoltà) essere applicata, come indicato dalle modalità di applicazione del documento, allorquando:

- nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale (par. 21 e 22, OIC 11), senza adozione della deroga prevista dal co. 1 dell’art. 38-*quater* della Legge n. 77 o della deroga prevista dall’art. 7 co. 2 della Legge del 5 giugno 2020 n. 40;
- nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale in quanto la società si era avvalsa della deroga del co. 1 dell’art. 38-*quater* della Legge n.77 o della deroga dell’art. 7 co. 2 della Legge del 5 giugno 2020 n. 40.

La deroga consiste nella disapplicazione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell’OIC 29. Restano, quindi, vigenti le altre disposizioni in materia di redazione del bilancio, inclusi gli obblighi di informativa di cui alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione. In particolare, aggiunge il documento, la società riporta nella nota la scelta di adottare la deroga nelle politiche contabili (punto 1 dell’art. 2427, c.c.) nonché descrive le significative incertezze sulla prospettiva di funzionamento per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, includendo anche le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali circostanze. Laddove non



esistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, la nota riporta tale circostanza e, per quanto possibile e attendibile, gli effetti patrimoniali ed economici.

### **Risposta OIC a un quesito pervenuto in merito alla classificazione di partecipazioni acquisite con l'intendimento di una futura rivendita**

In data 3 dicembre 2020 l'OIC ha pubblicato nella sua versione definitiva la "[Risposta al quesito in merito all'OIC 21 Partecipazioni](#)".

Tale pubblicazione segue la diffusione della [risposta provvisoria proposta da OIC il precedente 4 novembre 2020](#) sotto forma di consultazione.

Non sono riscontrabili variazioni sostanziali tra la versione provvisoria e la versione definitiva.

Il quesito verte sulla contabilizzazione, ai sensi dei vigenti principi contabili nazionali, di partecipazioni, tipicamente di controllo, acquisite con lo scopo di una loro successiva rivendita a seguito di una gestione e valorizzazione delle partecipazioni nel corso di un arco temporale medio-lungo.

Il principio contabile di riferimento è l'OIC 21, Partecipazioni. Tale principio, osserva la Risposta, prevede che le partecipazioni siano classificate (come avviene, in via principale, per le poste dell'attivo patrimoniale) in base alla destinazione. In questo contesto, le partecipazioni destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa sono classificate tra le immobilizzazioni, le altre nel circolante.

La permanenza "durevole" nel patrimonio è denotata da:

- la volontà della direzione aziendale a mantenere le partecipazioni, e
- la capacità di detenere tali partecipazioni

per un periodo prolungato di tempo.

Soddisfatte queste due condizioni, le partecipazioni sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

La modifica più interessante della versione definitiva consiste nell'aver chiarito che un periodo temporale è considerabile come "prolungato" se non è inferiore ai 12 mesi.



## Azienda a rischio di non sopravvivenza: i principi da adottare in sede di valutazione

La crisi sanitaria causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 si è ben presto trasformata in una crisi economica che, a causa dei periodi di *lockdown*, ha portato ad una serie di blocchi a catena delle attività di numerose aziende presenti all'interno del tessuto economico italiano. Molte sono le imprese, infatti, che conseguentemente a questo repentino cambiamento dello scenario economico, politico e sociale, sono a rischio di non sopravvivenza.

In uno scenario così descritto, la valutazione d'azienda, che già di per sé si presenta come una procedura estremamente complessa, diviene ancor più macchinosa, in quanto essa appare condizionata da una serie di elementi e fattori che in condizioni normali non esisterebbero.

Alla luce di ciò, è stato pubblicato sul sito dell'Organismo Italiano di Valutazione (OIV) nella sezione dedicata a "La Valutazione delle Aziende" un articolo redatto dal Prof. Mauro Bini, recante "[Principi e formula generale di valutazione delle imprese a rischio di non sopravvivenza](#)", con l'obiettivo di offrire, attraverso 24 principi chiave, i criteri a cui dovrebbe ricorrere un professionista chiamato a valutare le aziende a rischio di non sopravvivenza, nonché proporre una formula generale di valutazione che prenda in considerazione tutti quegli elementi identificati come rilevanti dagli stessi principi chiave.

Così come affermato dal Prof. Bini, tecnicamente, "*le imprese a rischio di non sopravvivenza sono imprese che presentano un valore economico dell'attivo pari o inferiore al valore nominale del debito*". Nello specifico, si tratta di circostanze in cui l'imprenditore gestisce ancora la sua azienda – spesso nell'ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti – pur avendo già perso il proprio capitale.

Alcuni principi cardine, seppur già noti in letteratura, risultano ancora poco applicati empiricamente, e nello specifico, nelle fasi che caratterizzano una crisi d'impresa, ovvero la fase di *monitoring*, di diagnosi e di risoluzione della stessa, nonostante appaiano necessari ai fini valutativi. A seguire, saranno riportati solo alcuni dei 24 principi, con la finalità di evidenziare gli effetti negativi che potrebbero derivare da stime del valore del capitale economico dell'impresa condotte senza considerare questi ultimi.

- *Primo principio: il valore contabile del patrimonio netto delle imprese non esprime una indicazione affidabile del valore economico dell'equity.*

Ciò in considerazione del fatto che in contabilità, le perdite di valore a causa di problemi strutturali, vengono registrate con ritardo, per due ordini di motivi. Innanzitutto, poiché i principi contabili non permettono di iscrivere l'avviamento formatosi internamente, per le imprese con avviamento





negativo (*badwill*), potrebbe accadere che non venga registrato il minor valore riconducibile al *badwill*. Per quanto riguarda il secondo motivo, va specificato che *“i principi contabili consentono alternativamente di redigere un bilancio in continuità o in liquidazione ed il bilancio in continuità esprime sempre valori superiori a quello in liquidazione, mentre il valore di mercato di un’azienda a rischio di non sopravvivenza è una media ponderata dei valori che l’impresa può assumere nei due possibili stati del mondo alternativi (il valore dell’azienda in continuità ed il valore dell’azienda in liquidazione)”*.

- Secondo principio: *il valore di mercato dell’impresa a rischio di non sopravvivenza, fatta eccezione di casi di società quotate o di transazioni recenti aventi per oggetto i titoli della società, non è direttamente osservabile.*

Nel dettaglio, i valori di mercato di aziende non quotate non sono facilmente osservabili in quanto le loro stime richiedono tempo e risorse qualificate. Pertanto, se per le imprese in condizioni normali (ovvero, non in difficoltà), il *monitoring* si basa su quantità contabili, per quelle a rischio di non sopravvivenza, la fase di *monitoring* affinché sia efficiente deve basarsi su valori economici, la cui stima risulta indubbiamente più costosa.

- Sesto principio: *il rischio d’impresa in un ambiente competitivo dinamico è riconducibile alla mancanza di investimenti o alla realizzazione di investimenti eccessivi.*

Per ciò che riguarda la mancanza di investimenti, va detto che normalmente,

l’impresa a rischio di non sopravvivenza è quella che nel passato non ha colto delle opportunità di investimento o che non ne ha coltivate per il futuro. Tale scenario rende particolarmente complicata l’attività di *monitoring* dell’impresa in oggetto in quanto non si tratta di verificare semplicemente se le decisioni di investimento assunte siano corrette, ma piuttosto di capire quali siano le opportunità che l’impresa si è lasciata sfuggire, nonché di incentivare i manager ad intraprendere progetti che altrimenti non sarebbero implementati.

Per quanto riguarda la realizzazione di investimenti eccessivi, invece, il principio in esame suggerisce di non limitarsi a misurare il rischio sulla base esclusivamente della perdita attesa, in quanto ciò non consentirebbe non solo di cogliere l’effettivo rischio che l’impresa corre, ma neppure di percepire il differente profilo di rischio degli investimenti.

- Ventunesimo principio: *ai fini della valutazione delle imprese a rischio di non sopravvivenza non vale la separazione fra scelte di investimento e scelte di finanziamento.*

Tale principio stabilisce che il valore di una qualsiasi attività prescinda da come questa venga finanziata. *“Applicare il principio alla valutazione d’azienda significa stimare il valore dell’attivo d’impresa (enterprise value) facendo riferimento ad una struttura finanziaria obiettivo e non sulla base della struttura finanziaria della specifica impresa. Nel caso delle imprese a rischio di non sopravvivenza, i vincoli finanziari condizionano pesantemente l’operatività dell’impresa.*





*L'impresa in crisi è un'impresa razionata di capitale che, per preservare la prospettiva di continuità aziendale, deve spesso anteporre la logica finanziaria alla logica economica. Il valore dell'attivo è quindi funzione della disponibilità di cassa e dei vincoli (impegni) finanziari dell'impresa".*

Per concludere, l'articolo propone anche una formula valutativa generale in grado di rendere espliciti tutti quei fattori evidenti o impliciti che un esperto chiamato a valutare un'impresa a rischio di non sopravvivenza dovrebbe considerare.

Nel dettaglio, la formula permette di evitare l'errore, molto frequente nella pratica, di trascurare tutti gli effetti che si accompagnano allo stato di crisi di un'impresa.



## I recenti aggiornamenti sul tema della revisione legale dei conti

### Lavori in corso per la predisposizione di un principio di revisione ad hoc per le imprese meno complesse

L'*Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) - comitato dell'*International Federation of Accountants* (IFAC) preposto alla elaborazione dei principi di revisione internazionali - ha avviato i propri lavori per la redazione di un separato principio di revisione dedicato alla revisione delle imprese di minori dimensioni o, come definite dallo stesso IAASB, "imprese meno complesse".

La discussione sulla necessità o meno di predisporre un principio di revisione separato e *ad hoc* per la revisione delle imprese meno complesse è risalente nel tempo e ha portato alla comunicazione dello IAASB del 15 dicembre 2020 con la quale viene "annunciata" la decisione finale di predisporre tale nuovo principio, nonché una preliminare definizione delle tempistiche per la pubblicazione del nuovo principio.

In particolare, il CNDCEC ha partecipato attivamente a tale discussione, collaborando a gruppi di lavoro e inviando i propri commenti al *Discussion Paper "Audits of Less Complex Entities: Exploring Possible Options to Address the Challenges in Applying the ISAs"* dello IAASB, in cui il CNDCEC ha manifestato il proprio interesse non solo alla consultazione in oggetto, ma anche al tema della revisione delle imprese meno complesse.

Sul punto, è bene ricordare come, in Italia, la recente normativa ("Codice della crisi") ha notevolmente ridotto le soglie dimensionali che rendono obbligatoria la revisione legale dei conti. Nel dettaglio, l'art. 379 del Codice della crisi ha modificato l'art. 2477 c.c. comportando una rilevante modifica del regime di nomina dell'organo di controllo e/o revisore legale delle società a responsabilità limitata che diviene obbligatoria se la società:

- a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei tre seguenti limiti quantitativi: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione della nuova normativa in tema di revisione obbligatoria, il CNDCEC ha intensificato, attraverso la pubblicazione di specifici documenti tecnici, la sua attività di studio ed analisi dei temi della revisione delle imprese meno complesse e ha partecipato attivamente alla discussione internazionale sul tema, indicando quale soluzione ottimale, la predisposizione di un distinto principio di revisione specifico per la revisione di tale tipologia di imprese. La preferenza del CNDCEC, confermata oggi anche dallo IAASB,



## PRINCIPI DI REVISIONE

trae la sua origine dalla considerazione del fatto che la pubblicazione di un principio specifico è in grado di tenere adeguatamente conto delle peculiarità delle imprese meno complesse, fornendo specifiche indicazioni per poter svolgere un adeguato e appropriato processo di revisione.

In linea con la posizione espressa dal CNDCEC, lo [IAASB, nella propria comunicazione del 15 dicembre 2020](#), afferma di aver già avviato la discussione sulla prima bozza del nuovo distinto principio di revisione ed evidenzia, brevemente, i concetti posti alla base della predisposizione del principio in oggetto e le tempistiche che caratterizzeranno il progetto stesso. Nel dettaglio, i concetti alla base del processo di predisposizione del nuovo principio sono:

- *l'utilizzo di principi e concetti similari a quelli che caratterizzano il framework degli ISA*: il nuovo principio seguirà l'impostazione *principle-based* che caratterizza tutti i principi di revisione ISA attualmente in vigore, adottando un approccio basato sul rischio al fine di ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi necessari per l'emissione del giudizio di revisione;
- *l'inserimento di tutte le regole rilevanti per la revisione di un'impresa meno complessa all'interno di un unico principio di revisione*: nel dettaglio, tali regole principali verranno selezionate e definite sulla base delle regole già definite nel *framework* degli ISA e delle caratteristiche peculiari delle imprese meno complesse.

Il nuovo separato principio di revisione sarà idealmente strutturato in più parti, in modo tale da evidenziare le regole rilevanti per ciascuna fase/componente che caratterizza l'incarico di revisione.

Spetterà alle Autorità nazionali competenti nei singoli Stati determinare su quale tipologia di revisione sarà possibile utilizzare il nuovo principio di revisione.

Nell'ambito dell'implementazione del progetto per la predisposizione del principio *ad hoc* per le imprese meno complesse, alla definizione della prima bozza del principio nel mese di dicembre 2020 seguirà, nel mese di marzo 2021, la discussione della seconda bozza che porterà all'approvazione della bozza finale del principio (*exposure draft*) nel mese di giugno 2021.

In conclusione, si ribadisce come l'avvio del progetto dello IAASB avvalorata l'impegno profuso negli ultimi anni dal CNDCEC relativamente alla propria attività di studio e analisi delle tematiche tipiche della revisione legale delle imprese meno complesse.

### Online il corso *e-learning* sulla Revisione Legale dei conti 2020

Anche quest'anno il CNDCEC conferma il proprio impegno nel voler garantire una maggiore offerta formativa ai propri iscritti proponendo gratuitamente la versione aggiornata del corso sulla Revisione Legale dei conti.

Il corso *e-learning* "Revisione Legale dei conti 2020", giunto ormai alla sua quarta edizione, è costituito, come di consueto, da 20 moduli da un'ora ciascuno aventi ad oggetto le



materie caratterizzanti per la revisione legale e consente di acquisire la totalità dei 20 crediti formativi obbligatoriamente richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il corso affronta dettagliatamente le principali novità e criticità che hanno caratterizzato i temi della Revisione Legale nel corso del 2020 quali, ad esempio, la pubblicazione dei nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia) avvenuta nel mese di agosto 2020 e le criticità emerse nell'attività di revisione e vigilanza a causa degli effetti connessi alla diffusione del Covid-19.

#### PROGRAMMA

MODULO	RELATORE
La revisione legale dei bilanci 2020 tra novità e criticità.	<b>Raffaele Marcello,</b> <i>Consigliere Nazionale CNDCEC</i>
I nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia) 2020 – Introduzione.	<b>Laura Pedicini</b>
I nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia) 2020 – Il progetto IAASB 2012-2013 “Using the work of internal auditors”.	<b>Alessandra Pagani</b>
I nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia) 2020 – Il progetto IAASB 2015 “Addressing disclosures in the audit of financial statements”. PARTE I	<b>Paola D’Angelo</b>
I nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia) 2020 – Il progetto IAASB 2015 “Addressing disclosures in the audit of financial statements”. PARTE II	<b>Paola D’Angelo</b>
I nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia) 2020 – Il progetto IAASB 2016 “Non compliance with laws and regulations”. PARTE I	<b>Alessandro Gigliarano</b>
I nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia) 2020 Il progetto IAASB 2016 “Non	<b>Alessandro Gigliarano</b>

#### PRINCIPI DI REVISIONE

compliance with laws and regulations”. PARTE II	
I nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia) 2020 – Il progetto IAASB 2018 “Accounting estimates: ISA 540R”. PARTE I	<b>Luisa Polignano</b>
I nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia) 2020 – Il progetto IAASB 2018 “Accounting estimates: ISA 540R”. PARTE II	<b>Luisa Polignano</b>
Aspetti critici nell'attività di revisione e di vigilanza a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. PARTE I	<b>Ermando Bozza</b>
Aspetti critici nell'attività di revisione e di vigilanza a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. PARTE II	<b>Ermando Bozza</b>
La continuità aziendale ai tempi del Covid-19.	<b>Emanuela Mattia Cafaro</b>
La relazione di revisione ai tempi del Covid-19. PARTE I	<b>Marcello Pollio</b>
La relazione di revisione ai tempi del Covid-19. PARTE II	<b>Marcello Pollio</b>
I principi di revisione ISA Italia e gli strumenti di allerta di cui al D. LGS. n. 14/2019.	<b>Nicola Cavalluzzo</b>
I nuovi obblighi di nomina dell'organo di controllo e del revisore.	<b>Cristina Bauco</b>
La revisione legale negli Enti del Terzo Settore. PARTE I	<b>Matteo Pozzoli</b>
La revisione legale negli Enti del Terzo Settore. PARTE II	<b>Matteo Pozzoli</b>
Il revisore legale e la normativa antiriciclaggio: le regole tecniche del CNDCEC.	<b>Annalisa De Vivo</b>
I nuovi adempimenti del revisore derivanti dal regolamento europeo ESEF (formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali).	<b>Giorgio Alessio Acunzo</b>

Il corso *e-learning* “Revisione Legale dei conti 2020” resterà disponibile gratuitamente fino al 31 dicembre 2021.



## PRINCIPI DI REVISIONE

La rilevazione delle presenze avverrà in automatico, pertanto, non sarà necessario autocertificare le ore seguite.

## ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL COLLEGAMENTO

1. Collegarsi a [www.concerto.it](http://www.concerto.it)
2. Cliccare su “Accedi” (in alto a destra) e inserire le credenziali di accesso;
3. Cliccare sulla voce di menu “**E-learning CNDCEC**” accedere alla sezione “**Revisione legale dei conti 2020**”;
4. Selezionare l’evento e cliccare sul pulsante “Iscriviti”.

[Informativa CNDCEC n. 161 del 22 dicembre 2020](#)

[Catalogo del corso e-learning Revisione Legale dei conti 2020](#)

### **Nuova convenzione MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione**

A fine novembre 2020, il MEF e il CNDCEC hanno sottoscritto una nuova convenzione per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione già assolta dagli Iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell’art. 5, commi 10 e 11, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

La convenzione in oggetto prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021:

- a) i crediti formativi acquisiti dai Revisori Legali non iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili attraverso le attività formative organizzate dagli Ordini non saranno più riconosciuti equipollenti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto a carico dei Revisori Legali;

- b) gli eventi di formazione di cui all’art. 1, comma 5 del Regolamento FPC, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei Revisori Legali, consentiranno la maturazione dei crediti formativi nel rispetto del criterio 1 ora = 1 CFP.

La comunicazione della sottoscrizione della convenzione MEF-CNDCEC è stata oggetto dell’Informativa n. 151/2020 del CNDCEC, pubblicata il 3 dicembre 2020.

[Informativa CNDCEC n. 151 del 3 dicembre 2020](#)

### **MEF: obbligo di comunicazione del domicilio digitale da parte dei revisori legali**

Con la Circolare n. 23 del 3 dicembre 2020 “*Registro dei revisori legali – Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei revisori legali nell’Indice Nazionale dei domicili digitali – INI-PEC, delle imprese e dei professionisti*”, il MEF – a seguito delle modifiche introdotte al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto “Semplificazioni”), convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n.120 – evidenzia:

1. l’obbligo di comunicazione da parte degli iscritti al registro dei revisori legali del domicilio digitale al fine di potenziare e rendere effettivo l’uso di strumenti di notificazione telematica, di comunicazione ed interscambio digitale tra amministrazione e utenti;
2. l’inserimento dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali nel pubblico



elenco denominato “*Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti*” tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. La consultazione dell’elenco INI-PEC è consentita a chiunque, senza necessità di autenticazione, mentre l’estrazione dei domicili digitali dall’elenco potrà essere effettuata secondo le modalità fissate dall’AgID in apposite linee guida.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Ragioniere Generale dello Stato, con la [Circolare n. 23 del 3 dicembre 2020](#), richiama i revisori, qualora non avessero ancora provveduto, ad inserire nell’apposita area riservata del sito della revisione legale ([www.revisionelegale.mef.gov.it](http://www.revisionelegale.mef.gov.it)) un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), ovvero ad aggiornare gli indirizzi PEC risultati scaduti, entro la data del 30 dicembre 2020.

La mancata comunicazione della PEC (domicilio digitale) può dar luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 24, co. 1 del D.Lgs. 39/2010.

Si evidenzia, infine, che solamente i revisori che hanno comunicato un valido indirizzo PEC al MEF transiteranno nell’elenco INI-PEC e, specificatamente, nella categoria professionale revisori legali.

La circolare del MEF è stata trasmessa anche dal CNDCEC con la propria [Informativa n. 156 del 15 dicembre 2020](#).



## Controlli. Collegio sindacale di società non quotate

### Giurisprudenza

#### [Corte di Cassazione, sez. I civ., 11 dicembre 2020, n. 28375](#)

Lo scorso 11 dicembre 2020, è stata depositata la sentenza n. 28375 della I sezione civile della Corte di Cassazione, con la quale il giudice di legittimità è tornato a qualificare l'ambito dell'attività di vigilanza dei componenti del collegio sindacale nella prospettiva individuata dall'art. 2407 c.c.

Come è noto, tale disposizione sancisce la responsabilità dei sindaci, come responsabilità esclusivamente per fatto proprio (co. 1) e responsabilità per omesso o insufficiente controllo rispetto alla attività svolta dall'organo di amministrazione (co. 2). In quest'ultimo caso, secondo l'approdo a cui è giunta la Cassazione si tratta di una responsabilità per fatto proprio omissivo, da correlarsi alla condotta degli amministratori.

Nella qualificazione degli addebiti, la Corte, peraltro in linea con i suoi precedenti, precisa che i doveri di controllo imposti ai sindaci sono certamente contraddistinti da una particolare ampiezza, poiché si estendono a tutta l'attività sociale, in funzione della tutela e dell'interesse dei soci e di quello, concorrente, dei creditori sociali. Può ritenersi che la responsabilità dei sindaci può essere correlata all'inosservanza del dovere di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c., e ciò accade, in particolare, quando i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad

atti di dubbia legittimità e regolarità, in quanto in tal caso il mantenimento di un comportamento inerte e apatico denota che non si sia vigilato adeguatamente sulla condotta degli amministratori (o dei liquidatori, quando la società sia in liquidazione) pur nella esigibilità di un diligente sforzo per verificare la situazione anomala e porvi rimedio, col fine di prevenire eventuali danni. Ciò posto, secondo la pronuncia in esame, come avviene in tutti i casi di concorso omissivo nel fatto illecito altrui, è però altrettanto certo che la fattispecie descritta nell'art. 2407 c.c. richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità, vale a dire: (i) dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo; (ii) dell'evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta dell'amministratore (o del liquidatore); (iii) del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell'attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno.

Il nesso causale, in particolare, va provato da chi agisce in responsabilità nello specifico senso che l'omessa vigilanza è causa del danno se, in base a un ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione del controllo lo avrebbe ragionevolmente evitato (o limitato). Ne consegue, allora, che la declaratoria di responsabilità dei sindaci richiede la prova ragionevole (ovviamente presuntiva, investendo essa un elemento





## CONTROLLI INTERNI

controfattuale) che il comportamento da loro esigibile avrebbe indotto l'organo amministrativo a desistere dal commettere i fatti illeciti dannosi, incidendo, per tal motivo, sulla causazione del danno e delle conseguenze pregiudizievoli da esso derivanti. In altri termini, il prevalente e costante orientamento della giurisprudenza a cui si rifà la recente Cassazione ravvisa la responsabilità del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2407 co. 2 c.c., ogni volta in cui l'organo di controllo non abbia impedito o limitato gli effetti pregiudizievoli dell'attività dell'organo di amministrazione, fruendo degli importanti strumenti di cui l'ordinamento lo ha dotato. Di talché, non rispondendo il sindaco in modo automatico per ogni fatto dannoso in ragione della mera "posizione di garanzia" assunta all'interno della organizzazione societaria, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, è comunque necessario che egli abbia esercitato o tentato di esercitare l'intera gamma dei poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge.

**Prassi****Le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate**

Con precipua attenzione alla attività di vigilanza del collegio sindacale di società non quotate, lo scorso 18 dicembre 2020, è stata pubblicata la nuova versione delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate.

Il documento contiene raccomandazioni che si indirizzano ai sindaci di s.p.a. e al sindaco unico di s.r.l. che non svolgono le proprie

funzioni in società che operano in settori vigilati, necessariamente attratte nell'ambito applicativo della legislazione speciale. Le Norme di comportamento si applicano anche ai sindaci di s.a.p.a. (e dove possibile abbiamo evidenziato le eventuali differenze con la disciplina dettata per le s.p.a.) e a quelli nominati nelle società cooperative, dove l'attività del collegio sindacale si va ad arricchire di ulteriori e importanti adempimenti connaturati alla peculiarità del modello.

Il collegio sindacale e il sindaco unico destinatari delle Norme, inoltre, non esercitano la funzione di revisione legale affidata, pertanto, a un soggetto esterno alla società e con il quale l'organo di controllo scambia tempestivamente le informazioni rilevanti per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

Le nuove Norme di comportamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2021: per tal motivo, per la redazione della relazione rilasciata ai sensi dell'art. 2429 c.c., in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, l'organo di controllo potrà attenersi alle indicazioni contenute nella sezione dedicata alla relazione dei sindaci all'assemblea dei soci (sezione 7).

Con mera finalità ricognitiva, è utile segnalare che il documento origina dalla revisione ragionata della versione del 2015 che è stata rivista, necessariamente integrata e aggiornata, tenendo in considerazione, sia le rilevanti normative intervenute in questi ultimi 5 anni, sia gli esiti a cui è pervenuta la



## CONTROLLI INTERNI

giurisprudenza di merito e di legittimità che si è espressa sulle funzioni e sulle correlate responsabilità dei sindaci.

In tale prospettiva di aggiornamento, le funzioni, le incombenze e gli adempimenti che l'ordinamento fa ricadere sull'organo di controllo, collegiale o monocratico, e che esplicitano le previsioni recate dall'art. 2403 c.c., vengono analizzate dando adeguato risalto alla rilevanza dei flussi informativi tra organo di controllo, organo di amministrazione, soggetto incaricato della revisione legale e altri soggetti preposti ai controlli, laddove esistenti: l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione societaria, come peraltro sancito nel modificato disposto di cui all'art. 2086 c.c., sono condizionate dalla condivisione delle informazioni su cui si basano sia il processo decisionale, sia l'attività di monitoraggio e vigilanza finalizzata a garantirla.

Degna di nota, inoltre, è l'introduzione di Norme di nuovo conio volte a disciplinare aspetti particolarmente rilevanti dell'attività di vigilanza dei sindaci, tra cui l'obbligo di segretezza, i rapporti con l'amministratore unico, la partecipazione alle decisioni degli organi di s.r.l., i pareri resi in occasione di particolari vicende vissute dalla società, quali sono, ad esempio, quelle inerenti alla cessazione del soggetto incaricato della revisione legale, ovvero alla remunerazione degli amministratori con particolari cariche o anche il recesso del socio di s.p.a.

In attesa dell'entrata in vigore del Codice della crisi, fissata per il 1° settembre 2021, si segnala, infine, che la sezione 11 dedicata alla

vigilanza del collegio sindacale durante la crisi o in caso di insolvenza della società, ripropone il testo del 2015 integrato unicamente di due nuovi inserimenti resi necessari dalla vigenza delle disposizioni di cui all'art. 2086, secondo comma, c.c. Si tratta, più partitamente, delle Norme 11.1 e 11.2 relative alla vigilanza espletata in ordine all'adeguatezza degli assetti amministrativi, organizzativi e contabili per rilevare tempestivamente la crisi dell'impresa e la perdita della continuità aziendale.



**Hanno collaborato a questo numero**

**Cristina Bauco**

*Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

**Raffaele D'Alessio**

*Componente del gruppo di lavoro CNDCEC per l'area di delega Revisione legale*

**Nicola Lucido**

*Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

**Alessandra Pagani**

*Ricercatrice area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

**Laura Pedicini**

*Ricercatrice area revisione legale CNDCEC*

**Matteo Pozzoli**

*Esperto CNDCEC*

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: [INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT](mailto:INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT)

